

LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Patent box: quanto conviene rivalutare un bene agevolato - pag. 2
- Fringe benefit con soglia di non imponibilità raddoppiata anche per il 2021 - pag. 4
- Redditometro: il decreto MEF non implica l'esecuzione dei controlli - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Contratto di rioccupazione o lavoro a termine: quale conviene di più? - pag. 8
- Ispezioni del lavoro: quali tutele per le aziende in caso di contenzioso - pag. 11
- Dichiarazione delle retribuzioni: mancata trasmissione all'INAIL a rischio sanzioni - pag. 13

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Dal bilancio al modello Redditi 2021: come esporre il bonus R&S - pag. 15

FINANZIAMENTI

- Sanificazione e acquisto di DPI: quanto conviene il credito d'imposta del Sostegni bis? - pag. 19
- ZFU sisma Centro Italia: ultimi giorni accedere alle agevolazioni fiscali e contributive - pag. 21

IMPRESA

- Appalti pubblici: procedure di affidamento più veloci e semplici fino al 2023 - pag. 23

IN EVIDENZA

Redditometro: il decreto MEF non implica l'esecuzione dei controlli

di Antonio Iorio - Avvocato in Roma e Milano

Puntualmente, la predisposizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del decreto sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla cui base può fondarsi l'accertamento sintetico delle persone fisiche riaccende il dibattito sui controlli da redditometro che, in conseguenza di tale decreto, verrebbero presto avviati. In realtà, si tratta del decreto che - per previsione normativa - deve essere emanato dal MEF, del tutto irrilevante rispetto all'effettiva esecuzione nel prossimo futuro di tale tipologia di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 alla fonte a titolo di imposta o le conferisce all'Amministrazione la possibilità di determinare **sinteticamente** il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso anno, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta

galmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Questa determinazione sintetica può anche basarsi sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** da individuarsi con decreto del MEF mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo



Sanificazione e acquisto di DPI: quanto conviene il credito d'imposta del Sostegni bis?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il decreto Sostegni bis ha istituito un nuovo credito d'imposta per l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. L'agevolazione spetta a imprese, professionisti, strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale ed enti del terzo settore, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, l'acquisto di dispositivi di protezione e per la somministrazione di tamponi ai dipendenti. Quanto si può risparmiare?

Chi

Il credito d'imposta previsto dall'art. 32 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) può essere fruito:

- dai soggetti **esercenti attività d'impresa**;
- dai soggetti esercenti **attività artistica e professionale**;
- dagli **enti non commerciali**,

compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (come **B&B** e **case vacanze** per le locazioni brevi) in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, D.L.



Fisco

Esempi di calcolo

Patent box: quanto conviene rivalutare un bene agevolato

di Maurizio Nastri, di Gianluca Settepani - Partner Studio Gnudi e Associati

Se oggetto di rivalutazione è il bene agevolato ai fini del patent box e la rivalutazione, con effetto anche fiscale, comporta, nel 2021, una maggiore quota di ammortamento del costo del bene rivalutato, in sede di patent box si verifica una riduzione del risultato d'esercizio (e del reddito determinato prima dell'applicazione del patent box) e una riduzione della "variazione in diminuzione da patent box", da considerare ai fini IRES e IRAP. Le due riduzioni (la prima favorevole al contribuente, la seconda a suo sfavore) non sono di pari ammontare: dato che il reddito agevolabile è rilevante solo per il 50%, la prima riduzione eccede la seconda. Rivalutare un bene agevolato ai fini del patent box comporta, complessivamente, un vantaggio. In che misura?

Ai fini del **patent box**, il reddito agevolabile si determina con regole diverse a seconda della modalità di utilizzo (**diretto** vs. **indiretto**) del bene immateriale oggetto di agevolazione (Intangible).

Per utilizzo diretto si intende l'impiego dell'Intangible direttamente per la realizzazione e vendita di prodotti o servizi, per modalità indiretta la concessione in licenza a terzi dell'Intangible a fronte di un corrispettivo (canoni o royalty).

In caso di utilizzo diretto, il reddito detassato è determinato partendo dal contributo economico, derivante dall'Intangible, che ha concorso algebricamente a formare il reddito (o la perdita). Costi e ricavi riferibili al bene agevolato rilevano in funzione della loro misura fiscalmente riconosciuta. In concreto, tenuto anche conto dell'impostazione dell'Agenzia delle entrate, i metodi da preferirsi in sede di calcolo del reddito agevolabile sono quelli del confronto del prezzo (CUP) e della ripartizione degli utili (RPS).

Il reddito così determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, ovvero senza il preventivo accordo dell'Agenzia (c.d. "autoliquidazione" del contribuente in virtù delle semplificazioni previste dall'art. 4 del D.L. n. 34/2019), moltiplicato per il *nexus ratio* (parametro calcolato in funzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti), concorre alla **determinazione dell'IRES e dell'IRAP**, in ragione del 50%, mediante variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.

La **rivalutazione dei beni d'impresa**, che può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio 2020 (in caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare) ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 104/2020, determina, a decorrere dall'esercizio 2021, un **aumento delle quote di ammortamento** del costo dei beni rivalutati, con riconoscimento anche fiscale in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva (3%).

Cosa accade in caso di rivalutazione di un bene agevolato

Stante quanto sopra, considerato che, in caso di applicazione dei metodi del CUP o del RPS, il reddito agevolabile ai fini del patent box dipende, tra l'altro, dalle **quote di ammortamento** del costo dei beni, può essere interessante verificare quale sia l'effetto complessivo che si genera in caso di rivalutazione di un bene.

Nel caso in cui, in particolare, oggetto di rivalutazione sia il bene agevolato (Intangible) ai fini del patent box e la rivalutazione, con effetto anche fiscale, comporta, nel 2021, una maggiore quota di ammortamento del costo del bene rivalutato, in sede di patent box si verifica:

- da un lato, una **riduzione del risultato d'esercizio** e, conseguentemente, del reddito determinato prima dell'applicazione del patent box, nonché
- dall'altro, una **riduzione della "variazione in diminuzione da patent box"**, di cui tenere conto in sede di determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Le due riduzioni in esame, di cui, sotto il profilo fiscale, la prima a favore del contribuente e la seconda a suo sfavore, non sono di pari ammontare. In particolare, tenuto conto del fatto che il reddito agevolabile è rilevante solo in misura pari al 50%, la prima riduzione eccede la seconda.

Più in dettaglio **rivalutare un bene agevolato ai fini del patent box** comporta, **complessivamente, un vantaggio** rispetto al caso in cui tale bene non sia rivalutato. In altri termini, patent box e rivalutazione del bene agevolato possono coesistere, considerato che la quota di reddito assoggettabile a tassazione agevolata (patent box) cui si rinuncia per effetto della rivalutazione è più che **compensata dalla riduzione della base imponibile** che discende dalla maggiore quota di ammortamento deducibile a seguito della rivalutazione.

Esempi di calcolo

Alcuni esempi possono essere utili per chiarire quanto concluso.

In caso di applicazione del **metodo del RPS**, si assume che i dati ante rivalutazione siano i seguenti:

ricavi = 1.000

costi = 700, così allocati alle tre business unit (BU) in cui è idealmente scomposto il contribuente:

450 alla BU che si occupa della funzione produttiva,

100 alla BU deputata alla gestione dell'Intangible (c.d. "IP Company"),

150 alla BU che si occupa della funzione distributiva;

EBIT della BU produzione = 6% dei costi;

EBIT della BU distribuzione = 5% dei ricavi;

nexus ratio = 1.

Tralasciando per semplicità espositiva componenti finanziarie e straordinarie nonché variazioni fiscali, con questi dati abbiamo i seguenti risultati:

EBIT del contribuente = 300 (1.000 - 700);

reddito agevolabile (EBIT dell'IP Company) = 223 (300 - 450 x 6% - 1.000 x 5%);

variazione in diminuzione da patent box = 111,50 (223 x 50% x 1);

reddito imponibile = 188,50 (300 - 111,50).

Con i dati dell'esempio precedente, si assuma ora di rivalutare il bene agevolato e che per effetto della rivalutazione la quota di ammortamento del costo di tale bene, fiscalmente deducibile, passi da 100 (ante rivalutazione) a 160 (post rivalutazione).

Assumendo per semplicità espositiva che la maggiore quota di ammortamento in esame non incida sulla modalità di allocazione dei costi indiretti tra le tre BU, con questi dati abbiamo i seguenti risultati:

EBIT del contribuente = 240 (1.000 - 700 - 160 + 100);

reddito agevolabile = 163 (240 - 450 x 6% - 1.000 x 5%);

variazione in diminuzione da patent box = 81,50 (163 x 50% x 1);

reddito imponibile = 158,50 (240 - 81,50).

Come si ricava confrontando i due esempi, la riduzione dell'EBIT del contribuente e del suo reddito determinato prima dell'applicazione del patent box, pari a 60 (300 - 240) e corrispondente alla maggiore quota di ammortamento del costo del bene agevolato rivalutato (160 - 100), determina una riduzione della variazione in diminuzione da patent box di 30 (111,50 - 81,50), cui corrisponde una pari riduzione (effetto complessivo a favore del contribuente) del reddito imponibile (188,50 - 158,50 = 30).

Pertanto, in caso di *nexus ratio* pari a 1, il reddito imponibile si riduce in misura pari al 50% della maggiore quota di ammortamento in esame.

Nel caso in cui, invece, il *nexus ratio* sia inferiore a 1 (es. 0,8), con i restanti dati degli esempi precedenti avremmo i seguenti risultati:

variazione in diminuzione da patent box senza rivalutazione = 89,20 (223 x 50% x 0,8);

reddito imponibile senza rivalutazione = 210,80 (300 - 89,20);

variazione in diminuzione da patent box con rivalutazione = 65,20 (163 x 50% x 0,8);

reddito imponibile con rivalutazione = 174,80 (240 - 65,20);

riduzione dell'EBIT del contribuente e del suo reddito determinato prima dell'applicazione del patent box = 60 (300 - 240);

riduzione della variazione in diminuzione da patent box = 24 (89,20 - 65,20);

riduzione del reddito imponibile = 36 (210,80 - 174,80).

Pertanto, in caso di *nexus ratio* inferiore a 1, il reddito imponibile si riduce in misura superiore al 50% della maggiore quota di ammortamento in esame e in misura crescente (tendente al 100%) al decrescere del *nexus ratio*.

Fisco

Nel decreto Sostegni

Fringe benefit con soglia di non imponibilità raddoppiata anche per il 2021

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Anche per il 2021 raddoppia la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti. Secondo quanto disposto dal decreto Sostegni, come convertito in legge n. 69/2021, anche per quest'anno non saranno imponibili le erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 516,46 euro, a prescindere dalle modalità - ordinarie ovvero sotto forma di voucher cartacei o elettronici - di concessione dei benefits. Attenzione però a non superare la soglia: in tal caso sarà l'intero ammontare erogato al dipendente a concorrere alla formazione del reddito.

Il decreto Sostegni, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021) ripropone all'art. 6-quinquies, **anche per il 2021**, l'incremento da 258,23 a **516,46 euro del limite di non concorrenza** alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi ceduti a titolo gratuito dall'azienda ai dipendenti.

Non vi è dubbio che la conferma della soglia raddoppiata trovi la sua *ratio* nella volontà legislativa di agevolare la concessione di **buoni spesa, buoni benzi-na** o altre misure di **welfare aziendale** ai dipendenti, grazie all'incremento del limite di non tassazione dei beni e servizi riconosciuti gratuitamente ai lavoratori dipendenti. Tuttavia, se la soglia di 516,46 euro viene **superata**, l'intero valore dei beni e servizi ceduti gratuitamente ai dipendenti **concorrerà alla formazione** del reddito di questi ultimi.

Pertanto, occorre porre particolare attenzione alla corretta **quantificazione del valore** dei benefits, nell'assunto che ai fini della determinazione della soglia di 516,46 euro va tenuto conto di tutti i benefit percepiti dal dipendente, sia in **modalità ordinaria** che sotto forma di **voucher (cartacei e elettronici)**, anche se derivanti da più rapporti di lavoro in essere nel medesimo periodo d'imposta.

Infatti, i fringe benefit rappresentano ad oggi uno dei principali strumenti utilizzati dalle imprese a beneficio dei lavoratori, proprio per via dell'esenzione fiscale.

Il regime impositivo dei fringe benefit

L'art. 51 TUIR annovera diverse tipologie di fringe benefit e con riferimento a ciascuna di esse dispone un differente regime impositivo:

- fringe benefits a "**base imponibile protetta**": si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all'art. 51, comma 2, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- fringe benefits a "**base imponibile convenzionale**": si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all'art. 51, comma 4, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente

(auto aziendali);

- fringe benefit: erogazione dei beni e servizi, che non concorrono alla formazione del reddito fino a 258,23 euro, di cui all'art. 51, comma 3, TUIR.

Con specifico riferimento a tale ultima categoria di fringe benefit - sulla quale è intervenuta la legge di conversione del decreto Sostegni - ai fini della loro quantificazione si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 TUIR.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al **prezzo mediamente praticato** dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Con riferimento ai criteri per la determinazione del valore normale di cui all'articolo 9, si deve fare riferimento al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari a quelli erogati, facendo riferimento per quanto possibile ai listini del fornitore e tenendo comunque conto degli sconti d'uso.

Come quantificare la soglia di esenzione

Inoltre, sempre con riferimento alla soglia di 516,46 euro (285,23 euro a regime), si rileva che:

- la soglia di esenzione riguarda le **sole erogazioni in natura**, non essendo invece prevista per quelle in denaro;
- tale previsione si applica a **tutti i fringe benefit**, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (i.e. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestati ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti). Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni;
- ai fini della quantificazione della soglia si deve tener conto di **tutti i fringe benefit percepiti**, anche se

derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;

- ai fini della quantificazione della soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al **coniuge** del dipendente o ai suoi familiari. Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio

pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell'art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico:

- beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa, ai buoni benzina).

Fisco

In consultazione fino al 15 luglio

Redditometro: il decreto MEF non implica l'esecuzione dei controlli

di Antonio Iorio - Avvocato in Roma e Milano

Puntualmente, la predisposizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del decreto sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla cui base può fondarsi l'accertamento sintetico delle persone fisiche riaccende il dibattito sui controlli da redditemetro che, in conseguenza di tale decreto, verrebbero presto avviati. In realtà, si tratta del decreto che - per previsione normativa - deve essere emanato dal MEF, del tutto irrilevante rispetto all'effettiva esecuzione nel prossimo futuro di tale tipologia di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 conferisce all'Amministrazione la possibilità di determinare **sinteticamente** il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso anno, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Questa determinazione sintetica può anche basarsi sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** da individuarsi con decreto del MEF mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto che il MEF emanasse il decreto dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla **capacità di spesa** e alla **propensione al risparmio** dei contribuenti.

Così il precedente analogo provvedimento del 16 settembre 2015, non aveva effetto per i controlli ancora da eseguirsi per il periodo d'imposta 2016 e successivi. La bozza del decreto ha ora "allarmato" parecchi addetti ai lavori, per una **ripresa** di questi **controlli**.

In realtà negli ultimi anni anche per i periodi di imposta precedenti al 2016, questi controlli non risultano essere stati effettuati.

A riprova dello **scarsissimo uso di questo strumento** basti pensare che è rimasta immutata comunque la possibilità per gli Uffici di svolgere accertamenti sintetici sulla base delle spese sostenute dal contribuente in un determinato periodo di imposta ove risultino superiori rispetto al reddito dichiarato, ma non risulta che in questi anni siano stati svolti accertamenti di questo tipo (almeno in misura significativa).

Il decreto

La bozza del decreto individua gli elementi induttivi di capacità contributiva, intendendo per tali la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei conti.

Leggi anche Redditometro: spese e risparmi per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti

L'elenco degli elementi induttivi è indicato, come per il passato, in una tabella (**tabella A**).

Il contenuto induttivo:

- a) viene determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente;
- b) corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari (riportate nella **tabella B**) distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale;
- c) in presenza di medesime spese risultanti dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, l'eventuale ammontare si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria con esclusione delle spese sostenute nell'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

In conclusione

Da vari anni, non si sente più parlare dell'esecuzione di accertamenti sintetici: evidentemente l'Amministrazione ha deciso di non svolgere (almeno in misura significativa) tali controlli. Anche le più recenti direttive sui controlli (da ultimo circolare n. 4/E del 2021)

sembrano ignorare detta metodologia.

Si ritiene quindi che la predisposizione del decreto MEF (atto dovuto in ottemperanza a una norma di legge) sia del tutto **avulso rispetto all'avvio**, nell'imminente futuro, di tali **controlli**.

Va da sé che gli "allarmi" degli ultimi giorni sono probabilmente infondati.

Del resto, la medesima situazione si era riproposta con l'emanazione del precedente decreto MEF cui, infatti, non sono seguiti accertamenti sintetici

Tralasciando discussioni e approfondimenti sull'**onere probatorio** nella determinazione sintetica del reddito e se siano individuabili, nella specie, presunzioni semplici o qualificate, va sottolineato che si tratta di una situazione veramente singolare. Fino al 2009, l'Amministrazione ha svolto numerosi accertamenti sintetici, nonostante l'approssimazione, che caratterizzava il vecchio redditometro.

È stato quindi ideato il nuovo, che tiene conto anche delle più moderne elaborazioni statistiche.

Come si evince dal decreto in bozza, tali elaborazioni considerano numerose **variabili e stili di vita**.

La logica, quindi, è sempre la medesima, ma con il supporto di **dati di partenza più attendibili e sofisticati**: se una famiglia, in un anno, ha speso una certa somma per l'acquisto di beni e servizi, è necessario

che abbia un reddito disponibile di importo adeguato. In assenza, occorre spiegare come sia stato possibile acquistare quei beni, vivere quotidianamente e mantenere un determinato tenore di vita, senza averne (almeno apparentemente) i mezzi economici sufficienti. Se le giustificazioni non convincono, allora scatta l'accertamento.

In varie occasioni, in passato, gli Uffici hanno esagerato nell'ignorare le giustificazioni fornite dai contribuenti nel corso dei **contraddittori**, quasi a voler giungere sempre e comunque a una rettifica generando un malcontento particolarmente diffuso. Probabilmente tale **scorretto utilizzo massivo** ha comportato negli anni il graduale **abbandono** di questa metodologia.

Al contrario, essa potrebbe costituire invece un buon punto di partenza per l'individuazione di situazioni apparentemente anomale, meritevoli di approfondimento, ma con la necessaria **apertura e tolleranza dei funzionari**.

Vi è da sperare quindi che, se gli Uffici dovessero riprendere l'esecuzione di questa particolare tipologia di accertamenti, siano anche pronti ad "ascoltare" le varie giustificazioni addotte dai contribuenti senza pretendere sempre e comunque (come avvenuto in passato) **prove documentali impossibili**.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Contratto di rioccupazione o lavoro a termine: quale conviene di più?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'assunzione di un lavoratore disoccupato tramite un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato trova una nuova ipotesi di flessibilità nella introduzione del nuovo contratto di rioccupazione previsto dal decreto Sostegni bis. L'azienda ha diritto, per un periodo di 6 mesi, ad uno sgravio della contribuzione INPS nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questa nuova tipologia contrattuale si pone quale alternativa alla stipula di un contratto a tempo determinato. Quanto risparmia ricorrendo al contratto di rioccupazione o al contratto di lavoro a termine?

Chi

Contratto di rioccupazione

Lo sgravio connesso alla stipula del contratto di rioccupazione spetta ai **datori di lavoro privati** che assumono a tempo indeterminato **lavoratori disoccupati** con questa forma sperimentale legata alla formazione professionale e premiante per i datori di lavoro che vi ricorrono. Rientrano tra i destinatari dell'agevolazione anche le associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli **studi professionali** e gli enti pubblici economici.

Sono esclusi dallo sgravio i **datori di lavoro agricolo e domestico**, gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese del settore finanziario.

Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Comportano la **revoca dell'esonero** e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- 1) il **licenziamento** intimato **durante il periodo di inserimento** o dopo la conferma del lavoratore;
- 2) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei **6 mesi successivi alla predetta assunzione**.

Contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dalla individuazione, ab origine, della data di termine del rapporto.

In base alla disciplina ordinaria in vigore (parzialmente derogata dall'attuale normativa d'emergenza Covid-19), la possibilità di assumere a tempo determinato è sempre ammessa nel rispetto dei **limiti quantitativi** posti dal legislatore: salvo diversa disposizione

dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in **misura superiore al 20%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Sono **esenti dai limiti quantitativi** i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di **nuove attività**;
- b) da imprese **start-up innovative**;
- c) nelle **attività stagionali**;
- d) per **specifici spettacoli**;
- e) per **sostituzione di lavoratori assenti**;
- f) con lavoratori di **età superiore a 50 anni**.

Cosa

Contratto di rioccupazione

La misura, introdotta in via sperimentale dal decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73 del 2021), mira ad incentivare l'inserimento lavorativo stabile e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati. Si tratta di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La particolarità di questa tipologia contrattuale consiste nella possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, di recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento.

L'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno **sgravio contributivo totale**, per un periodo massimo di 6 mesi, dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000**

euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono **esclusi i premi e i contributi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Contratto a tempo determinato

Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un **contributo addizionale** pari all'1,40%, maggiorato dello 0,50 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il contributo addizionale **non è dovuto** in caso di:

- lavoratori assunti con contratto a termine in **sostituzione di lavoratori assenti**, purché esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima;
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle **pubbliche amministrazioni**;
- apprendisti**, anche stagionali;
- rapporti a tempo determinato degli **operai agricoli**.

Come

Contratto di rioccupazione

Stipulato in **forma scritta ad probationem**, il contratto di rioccupazione è strettamente collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento** della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la **prosecuzione del rapporto** come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto a tempo determinato

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da **atto scritto, a pena di inefficacia**. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Attenzione

La forma scritta non è necessaria per i **contratti di lavoro puramente occasionali**, ossia di durata non superiore a 12 giorni.

Quando

Contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione può essere stipulato **in via sperimentale** fino al 31 ottobre 2021.

Attenzione

L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Contratto a tempo determinato

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di **durata non superiore a 12 mesi**.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori**;
- esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'**Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio.

Attenzione

Secondo quanto previsto dai decreti emergenziali Covid-19 è possibile procedere alla **proroga, senza causale**, dei contratti di lavoro a termine **fino al 31 dicembre 2021**, per una sola volta e comunque nel rispetto del limite massimo di durata complessiva pari a 24 mesi. La proroga è ammessa anche in deroga al numero massimo di 4 proroghe individuato dalla disciplina ordinaria.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di un operaio metalmeccanico del settore artigianato

Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e assume un operaio inquadrato al livello 3. La **retribuzione di base** è pari a 1.476,25 euro. La **contribuzione ordinaria INPS** a carico del datore di lavoro è di 398 euro.

Per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato (quindi, tra questi, quello a termine) è prevista l'applicazione di un **contributo aggiuntivo** (a carico del datore di lavoro), pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentata dello 0,5%, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, ma soltanto sui rinnovi. Inoltre, l'aliquota base, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è incrementata, al primo rinnovo, dello 0,5%. Ed è a tale nuova misura del contributo aggiuntivo cui aggiungere nuovamente l'incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.

In alternativa, il datore di lavoro può assumere a tempo

indeterminato, con apposita clausola di libera rescissione al termine del primo semestre, un lavoratore disoccupato con contratto di rioccupazione ed applicare, in questo caso, lo **sgravio totale** previsto dal decreto Sostegni-bis.

Risparmio %

Tra i due casi esaminati appare evidente che l'assunzione con **contratto di rioccupazione** consente al datore di lavoro di ottenere un **risparmio sul complessivo costo del lavoro** pari al **21%**. Ciò non soltanto per effetto della mancata applicazione del contributo aggiuntivo, ma anche per via della agevolazione contributiva totale applicabile per il primo periodo semestrale. A tale vantaggio, in ogni caso, si contrappone il **vincolo** imposto al datore di lavoro dalla condizione di **decadenza dal beneficio** in caso di licenziamento intimato durante il periodo di inserimento o dopo la conferma del lavoratore ovvero di licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Lavoro a tempo indeterminato	Lavoro a tempo determinato	Contratto di rioccupazione
Retribuzione lorda mensile erogata	1.476 euro	1.476 euro
Contribuzione INPS	404 euro	0
Contribuzione INAIL	89 euro	89 euro
Totale costo del lavoro annuo	1.969 euro	1.565 euro
Risparmio		21%

Lavoro e Previdenza

Rimedi e sanzioni

Ispezioni del lavoro: quali tutele per le aziende in caso di contenzioso

di Pierluigi Rausei - Dirigente INL e Coordinatore scientifico della rivista "Diritto & Pratica del Lavoro"

La legge Semplificazione del 2020 e la successiva emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 hanno contribuito a rivoluzionare l'organizzazione e la gestione del contenzioso ispettivo in materia di lavoro. Come possono ora tutelarsi le aziende rispetto ai nuovi poteri di diffida accertativa e di disposizione esercitati dagli ispettori del lavoro? Quando è possibile ricorrere alla conciliazione monocratica? Se ne parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 22 giugno 2021.

L'emergenza Covid-19 e il D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, hanno notevolmente impattato sul **contenzioso ispettivo in materia di lavoro**, sia per quel che concerne la **tutela delle aziende** rispetto ai poteri di diffida accertativa e di disposizione riformati dal legislatore sia per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle conciliazioni monocratiche.

Iscriviti al Forum One LAVORO gratuito "Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione" durante il quale, con i massimi esperti del settore e **prestigiosi esponenti del mondo istituzionale**, faremo il punto sulle importanti riforme del lavoro degli ultimi 20 anni e celebreremo i 20 anni del sito Dottrina Per il Lavoro! **Clicca QUI** per iscriverti gratis all'evento online che si svolgerà il **22 giugno 2021**, dalle 10:00 alle 16:00

Diffida accertativa

Anzitutto, in base all'art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, con la "diffida accertativa per **crediti patrimoniali**" (circolare INL 5 ottobre 2020, n. 6; nota INL n. 326 del 23 febbraio 2021; circolare Ministero del Lavoro 8 gennaio 2013, n. 1) il personale ispettivo dell'INL diffida, in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a **corrispondere direttamente al lavoratore le somme** che risultano **accertate** come crediti patrimoniali, anche non di natura strettamente retributiva, in qualsiasi modo derivanti dalla corretta applicazione delle norme e degli istituti contrattuali, nei limiti dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi ovvero dell'ambito di operatività del singolo contratto individuale.

La diffida accertativa riguarda direttamente anche l'**obbligato in solido** (nota INL n. 441 del 17 marzo 2021), infatti, si applica a quanti "utilizzano le prestazioni di lavoro" e non soltanto al datore di lavoro:

gli utilizzatori (comunque qualificati giuridicamente) devono ritenersi "solidalmente responsabili dei crediti accertati". L'INL, con nota n. 62 del 14 gennaio 2021, ha chiarito che la diffida accertativa può essere adottata anche nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, sia in qualità di datori di lavoro sia quali responsabili solidali.

L'Ispettore del lavoro procede ad impartire la diffida accertativa, dopo avere valutato le circostanze del caso e la situazione complessiva in concreto sottoposta alla sua indagine, potendo diffidare il datore di lavoro, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 1/2013, per:

- **crediti retributivi** da omesso pagamento;
- crediti di **tipo indennitario**, da maggiorazioni, TFR;
- crediti legati al **demansionamento** o alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi legalmente previsti;
- crediti derivanti dall'accertamento di **lavoro sommerso**.

Si ritiene esclusa l'adozione della diffida accertativa per crediti legati a **scelte discrezionali del datore di lavoro** (retribuzioni di risultato, premi di produzione), mentre con riferimento ai crediti retributivi derivanti da riqualficazione del contratto a fronte di una esclusione totale contenuta nella Circolare n. 1/2013, si è ammessa la diffidabilità per i crediti derivanti dalla riqualficazione di un fittizio rapporto in apprendistato (circolare Ministero del Lavoro n. 5/2013) e in collaborazioni continuative (circolare INL n. 7/2020 e Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 17/2020). Il datore di lavoro diffidato che non ritenga di dover adempiere, può promuovere, nel termine di **30 giorni** dalla notifica dell'atto, un tentativo di **conciliazione** presso l'Ispettorato del Lavoro (INL, Circolare n. 5066 del 30 maggio 2019), sul quale peserà il valore della diffida accertativa come accertamento tecnico riguardo alle possibilità di accordo fra le parti su dati retributivi o sostanziali differenti. In caso di

conciliazione, la diffida accertativa “**perde efficacia**”, mentre se il termine per esperire la conciliazione è decorso inutilmente oppure se l'accordo fra le parti non viene raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa “acquista valore di **accertamento tecnico**, con efficacia di **titolo esecutivo**” (anche in caso di avvenuto pagamento parziale della somma; Nota INL n. 400 dell'8 marzo 2021).

Pertanto, il datore di lavoro, nel medesimo termine di 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, in alternativa alla conciliazione monocratica, può promuovere **ricorso** avverso il provvedimento al direttore dell'ITL che ha adottato l'atto.

Il ricorso amministrativo va notificato, oltreché all'ITL, anche al lavoratore e sospende l'esecutività della diffida accertativa; l'impugnazione deve essere **decisa entro 60 giorni** dalla presentazione e in caso di mancata decisione nei termini s'intende respinto (circolare INL n. 6/2020, note 7 ottobre 2020, n. 811 e 11 dicembre 2020, n. 1107).

La diffida accertativa anche in caso di rigetto del ricorso amministrativo acquista “efficacia di titolo esecutivo” e il lavoratore sulla base di essa potrà comunque adire l'Autorità giudiziaria per la rapida soddisfazione dei crediti accertati.

Disposizione

Con riferimento alla disposizione, l'art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, stabilisce che il personale ispettivo dell'INL ha la facoltà di adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, **immediatamente esecutivo**, in tutti i casi in cui le **irregolarità** rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale **non** risultano **soggette** a specifiche **sanzioni penali o amministrative** (circolare INL n. 5 del 30 settembre 2020; nota INL n. 4539 del 15 dicembre 2020; circolare Ministero del Lavoro n. 24/2004).

La nota INL n. 4539 del 15 dicembre 2020 evidenzia che “l'utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela”, in questo senso l'ispettore del lavoro deve evitare di adottare la disposizione se “pur consentita in astratto” essa “determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori”.

La disposizione esecutiva in materia di lavoro e legislazione sociale è **impugnabile entro 15 giorni**, mediante apposito ricorso al Direttore dell'ITL, che deve essere **deciso in 15 giorni**.

La mancata ottemperanza alla disposizione in materia di lavoro è punita con **sanzione** amministrativa da **500 a 3.000 euro**, senza applicazione della diffida a regolarizzare (circolare INL n. 5/2020).

Conciliazione monocratica

Da ultimo, l'art. 11, D.Lgs. n. 124/2004 (circolare 26 novembre 2009, n. 36 e lettera circolare 16 aprile 2012, n. 7165) sancisce che se emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l'ITL competente può avviare un tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate con richiesta di intervento (conciliazione monocratica **preventiva**) o su quelle emerse in sede di ispezione (conciliazione monocratica **contestuale**).

Si tratta di una procedura conciliativa che si svolge dinanzi ad un funzionario dell'ITL, al termine della quale si consacra in un verbale di accordo la manifestazione di volontà, comune e consensuale, del datore di lavoro e del lavoratore, riguardo alla natura, alla durata, alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento di un rapporto di lavoro che è intercorso fra gli stessi. Sul piano procedurale opera la **possibilità** di attivazione dell'istituto da remoto in **modalità telematica** attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma digitale (art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020; D.D. n. 56/2020; INL, circolare n. 4/2020).

Il Forum “Quali riforme per la ripartenza -

L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione” è sponsorizzato da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer per i **Consulenti del Lavoro** e gli **HR manager**.

One LAVORO ti fornisce **approfondimenti e notizie** su assunzioni agevolate, sblocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali e molti altri articoli e contenuti per approfondire tutte le tematiche e le novità della normativa sul lavoro.

Approfondisci i temi del Forum con One LAVORO: chiedi una **prova gratuita** di 30 giorni **QUI** per accedere a tutti i contenuti della soluzione.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

Dichiarazione delle retribuzioni: mancata trasmissione all'INAIL a rischio sanzioni

di Fabio Francia - Esperto assicurazioni INAIL

La mancata trasmissione all'INAIL delle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori assicurati nell'anno 2020 può comportare la sospensione dell'iter di rilascio del DURC (o nei casi più gravi, l'impossibilità di ottenerlo) oltre al pagamento di sanzioni amministrative e civili. I datori di lavoro che non hanno assolto questo adempimento entro lo scorso 1° marzo sono soggetti al ricalcolo d'ufficio del premio assicurativo affinché tutti i codici ditta siano autoliquidati. Come viene calcolato il premio dall'INAIL? Quali sanzioni rischia il datore di lavoro per il mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni?

Il **premio INAIL**, nella maggior parte dei casi, viene versato tramite un acconto definito "rata" che è seguito dal calcolo di un saldo definito "regolazione".

In riferimento al premio ordinario "retribuzioni x tasso", le **operazioni di calcolo** della regolazione dell'anno e della rata per l'anno successivo vengono effettuate in **autoliquidazione** (la regolazione dell'anno 2020 e la rata 2021 sono state oggetto di autoliquidazione in data 16 febbraio 2021).

Allo scopo di verificare la correttezza dei conteggi effettuati (autoliquidazione) dal datore di lavoro, l'INAIL deve essere in possesso di alcune informazioni, la principale delle quali è l'ammontare delle retribuzioni imponibili sulle quali è stato calcolato il premio; queste retribuzioni devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ogni anno (**1° marzo per l'anno 2021**) suddivise per:

- **PAT**;
- **Voci di Tariffa assicurate**.

È fondamentale specificare che ai fini INAIL per retribuzioni imponibili da dichiarare si applica il principio della **competenza** indipendentemente dal momento della effettiva erogazione.

Leggi anche Autoliquidazione e altri adempimenti INAIL: il COVID non ferma le scadenze

Cosa fa l'INAIL se il datore di lavoro non trasmette le retribuzioni

L'art. 28, ultimo comma, del T.U. INAIL dispone della ipotesi in cui il datore di lavoro non dovesse provvedere all'invio dei dati retributivi poiché tutti i datori di lavoro devono avere un premio di regolazione ed un premio di rata quantificati.

Nella sua formulazione, l'art. 28 del T.U. prevede che l'INAIL possa scegliere fra due **modalità di azione**, ovvero:

- disporre un **accertamento ispettivo a spese del datore di lavoro** allo scopo di acquisire i dati retributivi. Con **spese** si intende sia il tempo impiegato dal

funzionario del servizio ispettivo che il costo della missione;

- **calcolare** la regolazione sull'importo pari al **doppio delle retribuzioni** sulle quali è stata calcolato l'anticipo dell'anno che poi costituiscono, in via generale, l'imponibile per la rata dell'anno successivo.

Con il mutare della situazione economica generale e la moltiplicazione dei datori di lavoro, tutte e due le soluzioni indicate nell'art. 28 non si sono dimostrate soddisfacenti poiché la prima avrebbe coinvolto in modo rilevante le risorse del servizio ispettivo e raramente utilizzata e la seconda perché ha provocato importanti disallineamenti fra la situazione reale dei premi accertati in bilancio rispetto alla situazione reale.

Autoliquidazione INAIL: premio calcolato con le retribuzioni utilizzate per il calcolo dell'acconto
Per limitare gli effetti del **calcolo d'ufficio**, a legislazione invariata, l'INAIL ha deciso di non effettuare i conteggi sul doppio delle retribuzioni, ma di effettuarli su quelle utilizzate per il **calcolo dell'acconto**.

In questo modo non si è più verificato il fenomeno del "gonfiamento" dei premi e, contestualmente, l'INAIL ha deciso di provvedere all'iscrizione a ruolo anche dei premi determinati d'ufficio.

Calcoli effettuati per l'autoliquidazione d'ufficio
A partire dall'anno 1988 l'INAIL, come detto, calcola il premio di regolazione sulle stesse retribuzioni sulle quali è stato calcolato l'acconto dell'anno da regolare che viene poi utilizzato anche per la quantificazione della rata successiva.

Esempio

Con una **rata anticipata 2020** calcolata su € 100.000 anche la regolazione dell'anno 2020 viene calcolata su € 100.000. Essendo un conteggio d'ufficio, non vengono considerate le quote esenti, le retribuzioni soggette a sconto e l'opzione di pagamento in 4 rate poiché la fruizione dei benefici connessi è condizionata ad una esplicita dichiarazione del datore di lavoro.

La **rata 2021** sarà determinata:

- in via generale su € **100.000** perché è l'ammontare delle retribuzioni utilizzate per la regolazione;
- sull'importo delle retribuzioni dichiarate per l'**anno 2021** al momento della denuncia di inizio della lavorazione se questa avesse avuto inizio nel corso dell'anno 2020.

Sanzioni e impatto sul DURC per la mancata trasmissione delle retribuzioni

Nella normalità il datore di lavoro che non ha inviato le retribuzioni non ha nemmeno provveduto al **pagamento del premio** motivo per il quale può ricevere l'invito alla presentazione delle retribuzioni e la comunicazione di mancato pagamento (a partire dall'anno 2021 dell'avviso bonario).

Il semplice pagamento del premio calcolato d'ufficio dall'INAIL, anche se incidentalmente coincidente con quello effettivamente dovuto, non comporta la regolarizzazione del rapporto assicurativo che si **perfeziona** con la comunicazione delle retribuzioni effettive.

Il **mancato invio** delle retribuzioni, anche in assenza di debiti per mancato pagamento del premio, è condizione prima **sospensiva** dell'iter per l'**ottenimento del DURC** e, nella ipotesi di non ottemperanza alla diffida ad adempiere, provoca una irregolarità quindi l'impossibilità di avere il Documento.

Sanzioni amministrative

Dal punto di vista sanzionatorio, il mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni può comportare l'applicazione di € **770** diffidabile ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004 o ridotta secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981.

L'importo dovuto per ogni anno di inadempienza (l'INAIL non applica il cumulo giuridico) è pari, partendo dalla data di notifica a:

- € **125** se la sanzione è pagata **entro 15 giorni**,
- € **250** se pagata **entro il 60° giorno**.

Ad esse devono essere aggiunte le spese di notifica pari ad € **10,60** salvo che le notifiche non avvengano tramite PEC (la misura massima può essere comminata dalla D.T.L.)

Sanzione civile

Si è soggetti a sanzione civile, ed eventuali interessi di mora, quando l'autoliquidazione d'ufficio sia di importo minore di quella effettiva ed il datore di lavoro debba versare una differenza di premio.

Considerazioni finali

Il fenomeno del mancato invio delle retribuzioni è raramente riferito ad una mera dimenticanza, che quando si verifica viene evidenziata dal pagamento di tutto o di parte del premio effettivamente dovuto; nella generalità dei casi è sinonimo di una **criticità nella gestione del rapporto assicurativo** che spesso si sostanzia nella irreperibilità del datore di lavoro e con la necessità di attivare ricerche nelle banche dati disponibili.

Bilancio

Istruzioni operative

Dal bilancio al modello Redditi 2021: come esporre il bonus R&S

di Gianluca Rossi - Dottore commercialista e revisore legale - Studio Rossi e Associati Massa Carrara

La contabilizzazione ed esposizione a bilancio del bonus per Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design comporta la prudente iscrizione di un credito d'imposta, quando maturato, che sarà spendibile, allo stato, esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per l'imputazione contabile, le norme di riferimento sono gli OIC 16, 24 e 15. Sotto il profilo dichiarativo, invece, nel modello Redditi SC 2021 è interessato il quadro RU; nel quadro RF sarà invece esposta la relativa variazione in diminuzione.

Dal 2020 sono state introdotte nuove aliquote agevolative per i costi di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il **credito d'imposta** è utilizzabile in **compensazione** in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. I beneficiari del bonus R&S Innovazione e Design sono tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese devono essere in regola con il DURC e con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

In precedenti contributi sono state analizzate le caratteristiche e il trattamento contabile, bilancistico e fiscale dei Crediti di imposta per le imprese per investimenti in beni strumentali, materiali ed immateriali declinate nelle note fattispecie di beni agevolabili: materiali "ordinari; beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A alla legge n. 232/2016 e, poi, alla legge di Bilancio 2020.

Leggi anche

- Bonus investimenti in beni strumentali: dalla contabilizzazione al modello Redditi 2021

- Il bonus investimenti in beni strumentali immateriali entra in bilancio e nel modello Redditi

Il trattamento contabile dei crediti d'imposta R&S

La disciplina applicativa della misura, per il periodo d'imposta 2020 è rinvenibile nella legge di Bilancio 2020, poi, oggetto di proroga al biennio 2021/2022 con la legge di Bilancio 2021, ma che non fornisce indicazioni circa il trattamento contabile e l'iscrizione in bilancio del contributo.

La **prassi contabile** propone di leggere ed esporre il fatto amministrativo in chiave effettuale ove, dalla realizzazione di investimenti ammissibili relativi ad

attività di R&S, IT e/o Design, l'impresa riceva un **diritto a compensare** debiti tributari **assimilabile a un contributo in conto esercizio** o a un **contributo in conto impianti**, a seconda della modalità di naturale rilevazione dei relativi costi ammissibili.

Quindi, il momento di rilevazione di tali contributi sarà quello in cui esiste la ragionevole certezza del diritto a percepirli; la loro iscrizione in bilancio dovrà avvenire nel rispetto del generale **principio di prudenza**.

Tale momento può essere individuato nel periodo di maturazione del credito ovvero di effettivo sostenimento degli investimenti ammissibili, data la natura automatica del contributo.

Il caso dei costi di R&S imputati a conto economico

Nel caso in cui le spese di R&S siano contabilizzate a **conto economico**, si avrà ossequio al Principio Contabile OIC 12, secondo il quale, i contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali, devono essere **rilevati per competenza** e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5) "altri ricavi e proventi" del conto economico. Il principio contabile alla lettera f) della voce A5) infatti, specifica al riguardo: "Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri [...]".

Si rammenta che taluni costi di ricerca, a partire dall'anno 2016, col D.Lgs. n. 139/2015 (recante le nuove regole di redazione e confezione del bilancio di esercizio), vanno imputati a conto economico, ovvero: "I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa".

Così il credito d'imposta, per la sua natura riverberata di contributo in conto esercizio, va rilevato, in funzione del tipo di ricerca condotta ed originaria contabilizzazione dell'onere di riferimento:

- nell'attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis come credito tributario nell'esercizio di maturazione, ovvero di sostenimento delle spese ammissibili;
- a conto economico, in contropartita al credito tributario, alla voce A5) "Altri ricavi e proventi".

Il caso dei costi di sviluppo capitalizzati

Quanto, poi, alla sorte dei costi di sviluppo, derivanti dall'**applicazione dei risultati della ricerca** sostenuti nel periodo d'imposta, questi possono essere capitalizzati alla voce BI 2) al ricorrere delle condizioni previste dall'OIC 24, e con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2426 c.c.; in particolare tali oneri dovranno essere:

- relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili (ad esempio per diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per il cui fine sono stati sostenuti);
- riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda, o possa disporre delle necessarie risorse (fattibilità tecnica di prodotto o processo);
- recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo almeno da coprire i costi con i ricavi del progetto.

L'ammortamento dei costi di sviluppo

Per quanto concerne l'ammortamento dei costi di sviluppo, questi saranno ammortizzati seguendo il **criterio generale** della loro **vita utile**; nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimarla attendibilmente, entro un periodo non superiore a 5 anni.

Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Il caso della contabilizzazione dei costi R&S a stato patrimoniale

Nel caso in cui le spese di R&S siano, invece, contabilizzate a stato patrimoniale, verrà rilevato un contributo in conto impianti, come definito dall'OIC 24, che così recita: "I contributi erogati alla società da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali sono definiti "contributi pubblici" [...]".

Ove si ritenga che il credito d'imposta abbia tale natura, andrà rilevato:

- nell'attivo di stato patrimoniale, voce CII5-bis) come credito tributario nell'anno di effettivo sostenimento dei costi;

- a conto economico, in contropartita al credito tributario, applicando uno dei due metodi previsti dall'OIC 24 (metodo diretto e indiretto) per misurare, poi, il contributo gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale, e mediante:

a. il **metodo indiretto**, che prevede la rilevazione di un provento alla voce A5) "altri ricavi e proventi" di conto economico e la conseguente iscrizione di un risciuto passivo pluriennale, trainato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione immateriale iscritta, che sarà ammortizzata per il costo lordo;

b. il **metodo diretto**, che prevede la diretta riduzione del costo sostenuto dell'immobilizzazione a cui si riferisce il contributo, con ammortamento dell'importo delle spese di sviluppo al netto del contributo.

Con il metodo indiretto sono imputati al conto economico:

- gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali;
- gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il metodo diretto sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

Esposizione a bilancio dei costi R&S

In caso di capitalizzazione dei costi di sviluppo la **nota integrativa**, ai sensi dell'art. 2427 c.c., deve fornire indicazioni:

- sulla loro composizione,
- sulle ragioni di iscrizione in stato patrimoniale,
- sui criteri di ammortamento.

Nella **relazione sulla gestione**, ai sensi dell'art. 2428 c.c., devono essere indicate le attività di R&S svolte nell'esercizio.

Come esporre il bonus nel modello Redditi SC 2021?

Relativamente all'esposizione in dichiarazione dei redditi, si deve segnalare che gli investimenti in ricerca interessati dalla misura sono esposti nel **quadro RU**, oltre che RF, per la relativa non incidenza ai fini della determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini IRES.

Quanto alla compilazione del quadro RU, da redigersi, in generale, da parte di coloro che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, nel modello sono stati inseriti **nuovi codici** per

l'utilizzo dei crediti spettanti.

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito
		1

Il **rigo RU1** della Sezione I, codice L1, andrà utilizzato per il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, commi da 197 a 201, legge n. 160/2019); cod. 01.

La Sezione IV sarà, compilata dai beneficiari dei crediti d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022", "Formazione 4.0", "Attività di formazione produzione manufatti compostabili", "Investimenti beni strumentali 2020" e "Investimenti beni strumentali

2021", per l'indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta 2020, in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito maturato nel 2020 nel rigo RU5; in particolare, i rigi **RU100**, **RU101** e **RU102**, vanno compilati con riferimento al credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022" (codice credito L1), istituito dall'art. 1, commi da 198 a 200, legge n. 160/2019.

	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionate (art. c) 1° e 2° periodo)	Totale spese di personale (art. c)	Numero neo assunti <= 25 anni
RU100 "R, S e I 2020 - 2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	1	2	3	4
	,00	,00	,00	
			R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	R&S nelle Regioni del nord (art. 244 DL 34/20; L. 77/20)
			5	6
			,00	,00

Con lo stesso codice credito L1, nella sezione in esame va indicato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Nel rigo **RU101** vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica, riportando nella colonna 1, l'ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica incluse le maggiorazioni

e le limitazioni previste, diverse da quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.; tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante.

RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)		Totale spese per attività innovazione tecnologica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett. a)	Numero neo assunti <=35 anni
			1 0,00	2 0,00	3 0,00	4
	Totale spese (Transizione ecologica)	Totale spese (Innovazione digitale A.O)	5 0,00	6 0,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett. a)
					7 0,00	8 0,00
						Numero neo assunti <=35 anni
						9

Nel rigo **RU102** vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica.

RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)		Totale spese per design e ideazione estetica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett. a)	Numero neo assunti <=35 anni
			1 0,00	2 0,00	3 0,00	4

Quanto, infine al **quadro RF** del modello Redditi SC, ne è interessata per la compilazione la **sezione Altre variazioni in diminuzione**, al rigo **RF55**, dove è stato previsto il **codice 99**, dove indicare genericamente il componente negativo di reddito detassato non diversamente indicato.

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	
		25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	
		37	38	39	40	41	42	
		43	44	45	46	47	48	
		49	50	51	52	53	54	
								55
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE								

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Sanificazione e acquisto di DPI: quanto conviene il credito d'imposta del Sostegni bis?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il decreto Sostegni bis ha istituito un nuovo credito d'imposta per l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. L'agevolazione spetta a imprese, professionisti, strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale ed enti del terzo settore, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, l'acquisto di dispositivi di protezione e per la somministrazione di tamponi ai dipendenti. Quanto si può risparmiare?

Chi

Il credito d'imposta previsto dall'art. 32 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) può essere fruito:

- dai soggetti **esercenti attività d'impresa**;
- dai soggetti esercenti **attività artistica e professionale**;
- dagli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (come **B&B** e **case vacanze** per le locazioni brevi) in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.

Cosa

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E/2020, l'attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito d'imposta anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati;
- la **somministrazione di tamponi** ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali;
- l'acquisto di **detergenti e disinfettanti**;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale - quali **mascherine, guanti, visiere** e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari - conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza - quali

termometri, **termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti - conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale - quali **barriere e pannelli protettivi** - incluse le eventuali spese di installazione.

Attenzione

Il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**.

Come

Il credito d'imposta è **pari al 30%** delle spese sostenute e spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

Attenzione

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Quando

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Calcola il risparmio

IPOTESI CREDITO DI IMPOSTA SOTTO SOGLIA Risparmio %

Si ipotizzi che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 un'impresa sostenga le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti di lavoro: 6.800 euro;
- tamponi per i dipendenti: 600 euro
- acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione e detergenti: 2.200 euro.

Il **credito d'imposta** spettante è pari a **2.880 euro** [(6.800 euro + 600 euro + 2.200 euro) x 30%].

Costi ammissibili	Costi sostenuti	Credito di imposta	% di risparmio
Sanificazione degli ambienti di lavoro	6.800 euro		
Tamponi per i dipendenti	600 euro		
Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione e detergenti	2.200 euro		
TOTALE	9.600 euro	2.880 euro	30%

IPOTESI CREDITO DI IMPOSTA SOPRA SOGLIA

Risparmio %

Si ipotizzi che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 un'impresa sostenga le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti di lavoro: 134.000 euro;
- tamponi per i dipendenti: 21.000 euro
- acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione

e detergenti: 73.000 euro.

Il **credito d'imposta** spettante è pari a **68.400 euro** [(132.000 euro +21.000 euro +74.000 euro)x30%].

Il credito d'imposta è tuttavia riconosciuto fino ad un **massimo di 60.000 euro**; il risparmio, pertanto, si riduce.

Costi ammissibili	Costi sostenuti	Credito di imposta	% di risparmio
Sanificazione degli ambienti di lavoro	134.000 euro		
Tamponi per i dipendenti	21.000 euro		
Acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione e detergenti	73.000 euro		
TOTALE	228.000 euro	60.000 euro	26,32%

Finanziamenti

Domande entro il 16 giugno

ZFU sisma Centro Italia: ultimi giorni accedere alle agevolazioni fiscali e contributive

Le imprese e i professionisti ubicati all'interno della Zona franca urbana - ZFU Sisma Centro Italia hanno tempo fino al 16 giugno 2021 per presentare domanda sul bando del Ministero dello Sviluppo Economico a loro dedicato. Le agevolazioni consistono in esenzioni fiscali da imposte sui redditi, IRAP, IMU, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2021 e 2022. L'istanza, firmata digitalmente, deve essere compilata e trasmessa in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile sul sito web del MISE.

Prossima la chiusura del **bando** del Ministero dello Sviluppo Economico per la **Zona Franca Urbana** (ZFU) Sisma Centro Italia, istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitsi dal 24 agosto 2016.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del **16 giugno 2021**.

L'istanza, firmata digitalmente e completa di eventuali allegati, deve essere compilata e trasmessa in via esclusivamente telematica tramite la **procedura informatica** accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).

Ciascun soggetto può presentare **una sola domanda**.

Cosa è necessario per l'accesso

L'accesso alla procedura informatica - riservato ai soggetti **rappresentanti legali dell'impresa**, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai **titolari di reddito di lavoro autonomo** - prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della istanza.

Per i **soggetti istanti amministrati** da una o più **persone giuridiche** o enti diversi dalle persone fisiche l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento, che doveva essere richiesto, mediante Pec all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it, entro le ore 10:00 dell'8 giugno 2021.

Si ricorda che possono partecipare al bando:

- le **imprese** e i **titolari di reddito di lavoro autonomo** che hanno già avuto accesso ai bandi precedenti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- le imprese di qualsiasi dimensione e i **professionisti** che hanno avviato una nuova iniziativa all'interno della ZFU in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Sono **esclusi** i soggetti che:

- svolgono, alla data di presentazione della istanza, una attività appartenente alla categoria F della codifica Ateco 2007 e che **non avevano la sede legale** e/o la sede operativa all'interno della ZFU alla data del 24 agosto 2016;
- operano nella **produzione**, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della **pesca** e dell'**acquacoltura**;
- hanno **già ottenuto agevolazioni** a valere sui precedenti bandi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico e che abbiano fruito delle stesse in misura inferiore al 20% dell'aiuto complessivamente ottenuto;
- alla data di presentazione della istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico.

A agevolazioni

Le agevolazioni, riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" di cui Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 consistono in:

Esenzioni IRPEF/IRES (per imprese e professionisti)	È esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa all'interno della zona franca urbana, fino a concorrenza dell' importo annuo di 100.000 euro per ciascuno dei 2 periodi di imposta ammessi (2021 e 2022), fatto salvo quanto previsto nella circolare 4 agosto 2017 n. 99473 in termini di maggiorazioni (1).
Esenzione IRAP (per imprese e professionisti)	Per i periodi di imposta ammessi (2021 e 2022), è esentato dall'IRAP il valore della produzione netta, nel limite di 300.000 euro .

Esenzioni IMU (per imprese e professionisti)	Per i soli immobili situati nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati dal soggetto beneficiario per l'esercizio dell'attività, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i periodi d'imposta ammessi (2021 e 2022) .
Esonero contributi (per imprese, professionisti e titolari di lavoro autonomo)	Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato , ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico dei datori di lavoro in relazione ai periodi d'imposta ammessi (2021 e 2022).
(1) Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito esente (che è solo quello prodotto all'interno della zona franca), sussiste l'obbligo di tenere un'apposita contabilità separata.	

delle Entrate.

I soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione fino al raggiungimento dell'importo dell'aiuto individuale concesso, così come fissato nel provvedimento ministeriale di concessione.

Adempimenti

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti della l. n. 124/2017. Tale adempimento può essere assolto con la **nota integrativa di bilancio** oppure, qualora non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

A cura della Redazione

Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:

- il **40%** delle risorse disponibili è ripartito in uguale misura tra **tutti i beneficiari**;
- il **rimanente 60%** è ripartito sulla base del rapporto tra il reddito indicato nella domanda da ciascun beneficiario e la somma complessiva del reddito indicata da tutti i beneficiari.

Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari.

Le risorse totali disponibili ammontano a 90,2 milioni di euro.

Gli importi spettanti saranno resi noti con decreto di concessione pubblicato sul sito istituzionale www.mise.gov.it.

Le esenzioni sono fruibili mediante **riduzione dei versamenti**, da effettuarsi con il **modello di pagamento F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Appalti pubblici: procedure di affidamento più veloci e semplici fino al 2023

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

Modalità di affidamento semplificate per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e per procedere con affidamenti diretti. Possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando. Semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. Incentivato il ricorso alla soluzione stragiudiziale delle controversie relative alla esecuzione degli appalti, tramite il collegio consultivo tecnico, a pena di rilevanti conseguenze in punto spese di lite nell'eventuale contenzioso giurisdizionale. Sono queste le più importanti novità introdotte dall'art. 51 del decreto Semplificazioni per accelerare e snellire le procedure di gara, valide fino al 2023. Quali sono gli impatti pratico-operativi per le stazioni appaltanti e per le imprese partecipanti?

Affidamenti diretti per fornitura e servizi fino a 139 mila euro e dilazione delle semplificazioni su consegna lavori e documentazione antimafia: in sintesi, **fino al 30 giugno 2023**, continuerà a essere più veloce e più semplice appaltare lavori, servizi e forniture.

Così dispone l'art. 51 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), in vigore dal 1° giugno 2021).

Leggi anche Appalti, digitalizzazione e incentivi alle assunzioni: come cambierà il volto del Paese

L'art. 51 citato, in dettaglio, **prolunga la vigenza** delle disposizioni dettate in materia di contratti pubblici dal **D.L. n. 76/2020**.

La dilazione, fino al giugno 2023, vale anche per lo **speciale salvacondotto per la responsabilità erariale** (limitata al dolo).

Viene, inoltre, incentivato il ricorso alla **soluzione stragiudiziale** delle **controversie** relative alla esecuzione degli appalti, tramite il collegio consultivo tecnico, a pena di rilevanti conseguenze in punto spese di lite nell'eventuale contenzioso giurisdizionale.

Vediamo le ipotesi più rilevanti della novella.

Proroga

Vengono prorogate **dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023** le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'**aggiudicazione** dei contratti pubblici "**sotto soglia**" (art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020).

Si tratta delle modalità di **affidamento semplificate** per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

Soglie

Nello specifico degli **importi soglia**, si conferma la possibilità di **affidamento diretto** per i lavori **fino a 150.000 euro**.

Si alza a 139.000 euro il limite per l'affidamento

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle **forniture e servizi** (inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità (articolo 30 del codice dei contratti pubblici).

Il decreto legge, inoltre, prevede la **procedura negoziata con 5 operatori** per i **lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione** e - per forniture e servizi (inclusi servizi di ingegneria ed architettura) - **da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie**, mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l'invito deve riguardare **almeno dieci operatori**.

In sintesi, si **semplifica l'affidamento dei contratti** sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le **amministrazioni centrali** e le **altre pubbliche amministrazioni**, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).

Antimafia

Il D.L. n. 77/2021 proroga, **fino al 30 giugno 2023**, le disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. Pertanto, fino alla data è indicata, alle **pubbliche amministrazioni** è consentito:

a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il **vincolo della restituzione** qualora in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva;

b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia **liberatoria provvisoria**, valida per 60 giorni, con il **vincolo del recesso** se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

Consegna lavori

Il decreto legge proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni per le quali:

- 1) la consegna dei lavori **in via d'urgenza** è sempre autorizzata;
- 2) si può ovviare alla **visita dei luoghi**, nonché alla **consultazione sul posto** dei documenti di gara quando non necessario;
- 3) si possono applicare le **riduzioni dei termini** per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
- 4) si possono **prevedere affidamenti** anche nel caso in cui questi **non** siano stati preventivamente **inseriti in programmazione** a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.

Responsabilità erariale

Vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di responsabilità erariale.

Fino a quella data i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono **responsabili limitatamente** ai casi in cui la produzione del danno, conseguente alla condotta del soggetto agente, è da lui **dolosamente voluta**. La **limitazione di responsabilità non si applica** per i danni cagionati da **omissione o inerzia** del soggetto agente.

Collegio consultivo

Per i lavori diretti alla realizzazione delle **opere pubbliche** di importo **pari o superiore** alle **soglie europea** è **obbligatoria**, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, con **funzioni di assistenza** per la **rapida risoluzione** delle

controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo viene **prorogato al 30 giugno 2023**.

Per **disincentivare il contenzioso**, il D.L. n. 77/2021 aggiunge che, nel caso in cui il provvedimento, che definisce un giudizio eventualmente avviato, corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice dovrà **escludere la ripetizione delle spese** sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la **condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente** relative allo stesso periodo, nonché al **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato di un'**ulteriore somma** di importo corrispondente al **contributo unificato dovuto**.

Calendario

Le modifiche apportate al D.L. n. 76 del 2020, in materia di ampliamento del ricorso all'affidamento diretto, si applicano alle **procedure avviate dopo l'entrata in vigore** del D.L. n. 77/2021 (**ovvero dopo il 1° giugno 2021**).

Per le procedure i cui **bandi o avvisi** di indizione della gara sono **pubblicati prima** dell'entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 oppure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono stati inviati **entro la medesima data** continua ad **applicarsi il previgente** art. 1 del D.L. n. 76/2020, naturalmente nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il D.L. n. 77/2021.

È questo il principio che anima la mini riforma del subappalto disposta dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021).

Leggi anche Appalti, digitalizzazione e incentivi alle assunzioni: come cambierà il volto del Paese

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.